

Proc. n. 20258 /2019 V.G.



**TRIBUNALE DI TORINO**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

**DECRETO DI OMOLOGA**  
**DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

*ex art. 12 legge n. 3/2012*

Il Giudice Designato, dott.ssa Manuela Massino,  
letto l'accordo di composizione della crisi presentato da \_\_\_\_\_ come  
in atti rappresentata;  
ritenuta la competenza del Tribunale adito;  
preso atto che l'Organismo di composizione della crisi, dr. Stefano Scagnelli, ha attestato la  
fattibilità dell'accordo e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai  
creditori;  
rilevato che all'udienza del 2.10.2019, comunicata ai creditori ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge  
n. 3/2012, nessun creditore è comparso e che i Difensori del ricorrente hanno chiesto  
l'omologazione dell'accordo presentato;  
preso atto della relazione depositata dall'O.C.C. sui consensi espressi dai creditori e del  
raggiungimento della percentuale del 73,17% dei voti favorevoli;  
preso atto che nessun creditore ha sollevato contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della  
relazione dell'O.C.C. sui consensi espressi;  
rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n.  
3/2012 e che sussistono i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;  
ritenuto che sussistano i presupposti di legge per omologare l'accordo di composizione della crisi  
presentato dal ricorrente;

P.Q.M.

visto l'art. 12 della legge n. 3/2012,  
**omologa** l'accordo di composizione della crisi presentato da



dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

nomina Liquidatore il dr. Stefano Scagnelli, con gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/2012;

dispone che il presente decreto, unitamente all'accordo di composizione della crisi, sia pubblicato a cura del Liquidatore sul sito internet del Tribunale di Torino, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n.3/2012;

dispone, nel solo caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, presso gli Uffici competenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n. 3/2012.

Torino, 25/10/2019

Il Giudice  
(dr.ssa Manuela Massino)

